

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

**REGOLAMENTO (CE) N. 773/2004 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2004**

relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale			
	n.	pag.	data
► M1	Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1 20.12.2006
► M2	Regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione del 30 giugno 2008	L 171	3 1.7.2008
► M3	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74 10.6.2013
► M4	Regolamento (UE) 2015/1348 della Commissione del 3 agosto 2015	L 208	3 5.8.2015

▼B

**REGOLAMENTO (CE) N. 773/2004 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2004
relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli
articoli 81 e 82 del trattato CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (¹), in particolare l'articolo 33,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio attribuisce alla Commissione il potere di disciplinare determinati aspetti dei procedimenti per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. È necessario stabilire le norme relative all'avvio dei procedimenti da parte della Commissione, nonché al trattamento delle denunce e all'audizione degli interessati.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, i giudici nazionali non possono prendere decisioni che potrebbero essere in contrasto con decisioni previste dalla Commissione nello stesso caso. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, di detto regolamento, l'avvio del procedimento per l'adozione di una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 da parte della Commissione priva le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della competenza a decidere nella fattispecie. A questo riguardo, è opportuno che i giudici e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri siano informati dell'avvio del procedimento da parte della Commissione. La Commissione deve quindi essere in grado di rendere pubblica la propria decisione di avvio del procedimento.
- (3) Prima di assumere le dichiarazioni orali di persone fisiche o giuridiche che acconsentono ad essere sentite, la Commissione deve informare tali persone della base giuridica del colloquio e della natura facoltativa dello stesso. Tali persone devono inoltre essere informate delle finalità del colloquio e delle registrazioni che ne potranno essere fatte. Al fine di garantire l'accuratezza delle dichiarazioni, le persone sentite devono avere la possibilità di correggere quanto riportato nelle registrazioni. Le informazioni assunte attraverso dichiarazioni orali, che vengano comunicate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1/2003, non devono essere utilizzate al fine di imporre sanzioni a persone fisiche solo se non sono soddisfatte le condizioni previste dallo stesso articolo.

(¹) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).

▼B

- (4) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 la Commissione può irrogare ammende alle imprese e associazioni di imprese quando esse non rettificano, entro il termine stabilito dalla Commissione, una risposta inesatta, incompleta o fuorviante data da un membro del personale a domande rivolte nel corso degli accertamenti. È pertanto necessario fornire alle imprese interessate le registrazioni dei chiarimenti forniti e istituire una procedura che consenta alle imprese di aggiungere eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni a quanto riferito da un membro del personale non autorizzato a dare spiegazioni a nome dell'impresa. I chiarimenti forniti da membri del personale devono permanere nel fascicolo della Commissione nella forma in cui sono stati registrati nel corso dell'accertamento.
- (5) Le denunce costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di concorrenza. È quindi opportuno definire procedure chiare ed efficienti per il trattamento delle denunce presentate alla Commissione.
- (6) Per essere ammissibile ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003, la denuncia deve contenere determinate informazioni specifiche.
- (7) È necessario predisporre un modulo allo scopo di assistere i denuncianti nella corretta presentazione dei fatti alla Commissione. La comunicazione delle informazioni prescritte da tale modulo deve costituire una condizione indispensabile perché la denuncia possa considerarsi presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.
- (8) Le persone fisiche o giuridiche che hanno scelto di presentare denuncia devono avere la possibilità di partecipare strettamente al procedimento avviato dalla Commissione per l'accertamento della sussistenza della violazione. Tuttavia, esse non devono poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti partecipanti al procedimento.
- (9) I denuncianti devono avere la possibilità di presentare osservazioni quando la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia. La Commissione, quando respinge una denuncia per il motivo che un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta occupando o si è già occupata del caso, deve informare il denunciante di quale autorità si tratti.
- (10) Allo scopo di salvaguardare i diritti della difesa delle imprese, la Commissione deve attribuire alle parti interessate il diritto di essere sentite prima di prendere una decisione.
- (11) Deve inoltre essere prevista l'audizione di soggetti che non hanno presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 e non sono destinatari della comunicazione degli addebiti, ma che possono tuttavia dimostrare di avere un interesse sufficiente. In linea generale, le associazioni dei consumatori che chiedono di essere sentite devono essere considerate come aventi un interesse sufficiente quando i procedimenti riguardano prodotti o servizi utilizzati dal consumatore finale o prodotti o servizi che

▼B

confluiscono direttamente in tali prodotti o servizi. Quando lo ritenga utile ai fini del procedimento, la Commissione deve inoltre essere in grado di invitare altri soggetti a presentare osservazioni scritte e assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. All'occorrenza essa deve poter invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

- (12) Allo scopo di migliorare l'efficienza delle audizioni, il consigliere-auditore deve poter consentire alle parti interessate, ai denunciati, ai terzi invitati all'audizione, ai servizi della Commissione e alle autorità degli Stati membri di rivolgere domande nel corso dell'audizione.
- (13) Nei casi in cui consente l'accesso al fascicolo, la Commissione deve garantire la tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate. La categoria delle «altre informazioni riservate» comprende informazioni non rientranti nell'ambito dei segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio ad imprese o persone. La Commissione deve poter chiedere alle imprese o associazioni di imprese che hanno presentato documenti o dichiarazioni di precisare quali informazioni siano da considerarsi riservate.
- (14) Quando i segreti aziendali o le altre informazioni riservate sono elementi necessari per dimostrare la sussistenza della violazione, la Commissione deve valutare per ogni singolo documento se la necessità della divulgazione sia superiore al danno che potrebbe derivarne.
- (15) Nell'interesse della certezza del diritto è necessario stabilire un termine minimo per le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- (16) Il presente regolamento sostituisce il regolamento della Commissione (CE) n. 2842/98, del 22 dicembre 1988, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 85 e 86 del trattato CE ⁽¹⁾, che deve quindi essere abrogato.
- (17) Il presente regolamento allinea le norme procedurali relative al settore dei trasporti alle norme di procedura generali vigenti negli altri settori. Il regolamento (CE) n. 2843/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recanti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti ⁽²⁾, deve quindi essere abrogato.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1/2003 abolisce il sistema di notificazione e autorizzazione. Il regolamento (CE) n. 3385/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento (CE) n. 17 del Consiglio ⁽³⁾ deve quindi essere abrogato,

⁽¹⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1994, pag. 28.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE*Articolo 1***Oggetto e campo d'applicazione**

Il presente regolamento si applica ai procedimenti svolti dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

CAPO II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO*Articolo 2***Avvio del procedimento****▼M2**

1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.

▼B

2. La Commissione può rendere pubblico l'avvio del procedimento secondo modalità che ritiene appropriate, dopo averne informato le parti interessate.
3. La Commissione può esercitare i poteri di indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003 prima dell'avvio del procedimento.
4. La Commissione può respingere le denunce di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 senza avviare il procedimento.

CAPO III

INDAGINI EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE*Articolo 3***Potere di assumere dichiarazioni**

1. Quando la Commissione sente una persona con il consenso di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003, essa deve, all'inizio del colloquio, indicare la base giuridica e la finalità dello stesso e ricordarne la natura facoltativa. Essa informa inoltre la persona sentita qualora intenda effettuare una registrazione del colloquio.

▼B

2. Il colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono e le vie elettroniche.

3. La Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite. Una copia dell'eventuale registrazione viene messa a disposizione della persona sentita per l'approvazione. All'occorrenza la Commissione può stabilire il termine entro il quale la persona sentita può comunicare eventuali correzioni da apportare alla dichiarazione resa.

*Articolo 4***Domande rivolte oralmente nel corso degli accertamenti**

1. I chiarimenti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1/2003, richiesti da funzionari o da altre persone autorizzate dalla Commissione ai rappresentanti o ai membri del personale di imprese o associazioni di imprese, possono essere registrati in qualsiasi forma.

2. Copia della registrazione effettuata ai sensi del paragrafo 1 viene messa a disposizione dell'impresa o dell'associazione di imprese successivamente all'accertamento.

3. Nei casi in cui siano state chieste informazioni ad un membro del personale di un'impresa o di una associazione di imprese che non sia o non sia stato autorizzato dall'impresa o dalla associazione di imprese a fornire chiarimenti a nome delle stesse, la Commissione stabilisce il termine entro il quale l'impresa o l'associazione di imprese può comunicare alla Commissione le eventuali rettifiche, modificazioni o integrazioni da apportare ai chiarimenti forniti dal membro del personale. Tali rettifiche, modificazioni o integrazioni vengono aggiunte ai chiarimenti registrati ai sensi del paragrafo 1.

▼M4*Articolo 4 bis***Programma di trattamento favorevole della Commissione**

1. La Commissione può fissare i requisiti e le condizioni di cooperazione in base ai quali può ricompensare le imprese che partecipano o hanno partecipato a cartelli segreti per la loro cooperazione nel rendere nota l'intesa e facilitare l'accertamento di una violazione, con l'immunità dalle ammende o una riduzione delle ammende che altrimenti sarebbero irrogate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 (programma di trattamento favorevole).

Può essere concessa l'immunità dalle ammende all'impresa che presenta per prima elementi di prova che, a giudizio della Commissione, le consentano di effettuare un'ispezione mirata o di constatare una violazione dell'articolo 101 del trattato in correlazione con il presunto cartello. Può essere concessa una riduzione dell'ammenda alle imprese che forniscono alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione.

▼M4

La Commissione concede l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del suo programma di trattamento favorevole solo se, al termine del procedimento amministrativo, l'impresa risulta soddisfare i requisiti e le condizioni di cooperazione di cui al programma di trattamento favorevole. Questi possono comprendere, tra l'altro, la natura delle informazioni e degli elementi di prova che le imprese devono presentare e l'ulteriore cooperazione che le imprese sono tenute a garantire nel corso del procedimento amministrativo.

2. Per poter beneficiare dell'immunità dall'ammenda o della riduzione dell'ammenda che altrimenti sarebbe loro imposta, le imprese presentano volontariamente alla Commissione elementi di loro conoscenza del cartello e del ruolo che esse vi hanno svolto, eventualmente sotto forma di presentazioni volontarie di attuali o ex dipendenti o rappresentanti dell'impresa (dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole). Tali dichiarazioni ufficiali sono redatte specificamente per essere presentate alla Commissione allo scopo di ottenere l'immunità dalle ammende o una loro riduzione nell'ambito del programma di trattamento favorevole.

3. Ai fini della presentazione delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le dichiarazioni ufficiali orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate. Le informazioni preesistenti, cioè le prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dalla Commissione e che vengono presentate alla Commissione da un'impresa nell'ambito della sua domanda di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo, non fanno parte delle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole.

▼B

CAPO IV
TRATTAMENTO DELLE DENUNCE

Articolo 5

Ammissibilità delle denunce

1. Le persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere un interesse legittimo alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Tale denuncia deve contenere le informazioni prescritte dal modulo C riportato nell'allegato. La Commissione può dispensare il denunciante dall'osservanza di tale obbligo per una parte delle informazioni, anche documentali, prescritte dal modulo.

2. Alla Commissione devono essere presentate tre copie su carta, nonché, se possibile, una copia elettronica della denuncia. Il denunciante deve presentare inoltre una versione non riservata della denuncia qualora dichiari che talune parti di essa sono da considerarsi riservate.

▼B

3. Le denunce devono essere presentate in una delle lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 6

Partecipazione dei denuncianti al procedimento

▼M2

1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti, salvo si applichi la procedura di transazione nel qual caso informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura. La Commissione fissa anche un termine entro il quale il denunciante può rendere noto per iscritto il suo punto di vista.

▼B

2. All'occorrenza la Commissione può consentire ai denuncianti di esprimersi nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, qualora essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte.

Articolo 7

Rigetto delle denunce

1. Quando la Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, non sussistano motivi sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei relativi motivi e stabilisce il termine entro il quale questi può presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

2. Se il denunciante presenta osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione e tali osservazioni non inducono ad una diversa valutazione del caso, la Commissione respinge la denuncia con decisione.

3. Se il denunciante non presenta osservazioni entro il termine fissato dalla Commissione, la denuncia si considera ritirata.

Articolo 8

Accesso alle informazioni

1. Quando la Commissione ha informato il denunciante che essa intende respingere la denuncia a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, il denunciante può chiedere accesso ai documenti sui quali si fonda la valutazione provvisoria della Commissione. Al denunciante non può tuttavia essere conferito l'accesso ai segreti aziendali o alle altre informazioni riservate appartenenti ad altri soggetti che partecipano al procedimento.

▼M4

▼B*Articolo 9***Rigetto di denunce ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003**

Qualora respinga una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione comunica senza indugio al denunciante quale sia l'autorità nazionale garante della concorrenza che sta esaminando o ha esaminato il caso in questione.

CAPO V

ESERCIZIO DEL DIRITTO AD ESSERE SENTITI*Articolo 10***Comunicazione degli addebiti e risposte delle parti****▼M2**

1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.

▼B

2. Nella comunicazione degli addebiti alle parti interessate la Commissione stabilisce il termine entro il quale le stesse possono presentare osservazioni scritte. La Commissione non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

3. Nelle loro osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti loro noti che siano rilevanti per la difesa contro gli addebiti mossi dalla Commissione. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Alla Commissione devono essere presentati un originale su carta e una copia elettronica o, se non viene fornita una copia elettronica, ►M3 31 ◀ copie su carta della denuncia e dei documenti allegati. Le parti possono proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle osservazioni.

▼M2*Articolo 10 bis***Procedura di transazione nei casi di cartelli**

1. Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

Se due o più parti nell'ambito della stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, designano rappresentanti comuni che parteciperanno in loro nome e per loro conto alle discussioni con la Commissione. Quando fissa il termine di cui al primo comma, la Commissione indica alle parti in questione che sono individuate nell'ambito della stessa impresa unicamente al fine di permettere loro di ottemperare a detta disposizione.

▼M2

2. La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
- a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;
 - b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;
 - c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accettare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; e
 - d) la forcella delle potenziali ammende.

Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che la Commissione ne abbia esplicitamente autorizzata la divulgazione.

▼M4

In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 101 del trattato nonché la rispettiva responsabilità. Queste proposte di transazione sono redatte specificamente dalle imprese interessate come una richiesta formale alla Commissione di adottare una decisione nel loro caso secondo la procedura di transazione. Prima che la Commissione fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel primo comma. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.

Ai fini della presentazione delle proposte di transazione la Commissione offre alle parti, oltre alle osservazioni scritte, altri metodi appropriati, tra cui dichiarazioni orali. Le proposte di transazione orali possono essere registrate e trascritte nei locali della Commissione. L'impresa ha la possibilità di verificare l'accuratezza tecnica della registrazione della sua dichiarazione orale nei locali della Commissione, e, se del caso, di correggerne immediatamente la sostanza. Le disposizioni del presente regolamento in materia di proposte di transazione si applicano a tali dichiarazioni a prescindere dal mezzo su cui sono conservate.

▼M2

3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

4. La Commissione può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l'efficacia della procedura.

▼B

Articolo 11

Diritto ad essere sentiti

▼M2

1. La Commissione accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

▼B

2. Nelle sue decisioni la Commissione esamina solo gli addebiti rispetto ai quali le parti di cui al paragrafo 1 hanno avuto la possibilità di esprimersi.

▼M2

Articolo 12

1. La Commissione accorda alle parti cui è inviata la comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale, qualora lo richiedano nella loro proposta scritta.

2. Tuttavia, nel presentare le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.

▼B

Articolo 13

Audizione di terzi

1. Alle persone fisiche o giuridiche non contemplate negli articoli 5 e 11 che chiedano di essere sentite e dimostrino di avervi un interesse sufficiente, la Commissione comunica per iscritto la natura e l'oggetto del procedimento e assegna un termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

2. All'occorrenza la Commissione può invitare i soggetti di cui al paragrafo 1 a sviluppare gli argomenti nel corso dell'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle osservazioni scritte.

3. La Commissione può invitare eventuali altre persone a presentare osservazioni scritte e ad assistere all'audizione delle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. La Commissione può inoltre invitare tali persone ad esprimersi nel corso dell'audizione.

Articolo 14

Svolgimento delle audizioni

1. Le audizioni vengono condotte in piena indipendenza da un consigliere-auditore.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a partecipare all'audizione alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a prendere parte all'audizione. Essa può inoltre invitare anche funzionari di altre autorità degli Stati membri.

▼B

4. Le persone invitate a partecipare devono comparire di persona o essere rappresentate da rappresentanti legali o statutari. Le imprese e associazioni di imprese possono inoltre essere rappresentate da un rappresentante debitamente delegato, scelto fra il personale permanente.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono essere assistite da consulenti legali o da altre persone qualificate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni non sono pubbliche. Ogni persona può essere sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare, tenuto conto dell'interesse legittimo delle imprese alla protezione dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

7. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, i denuncianti, i terzi invitati all'audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell'audizione.

8. Le dichiarazioni rese da ciascuna persona vengono registrate. Dietro richiesta, la registrazione dell'audizione è messa a disposizione delle persone che hanno partecipato all'audizione. Deve tenersi debitamente conto dell'interesse legittimo dei partecipanti alla tutela dei segreti aziendali e delle altre informazioni riservate.

CAPO VI

ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

▼M4*Articolo 15***Accesso al fascicolo****▼B**

1. Su richiesta, la Commissione conferisce l'accesso al fascicolo alle parti destinatarie della comunicazione degli addebiti. L'accesso è concesso dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.

▼M4

1 bis. Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, e per permettere alle parti che intendono presentare proposta di transazione di procedere in tal senso, la Commissione divulgà loro, su richiesta, gli elementi probatori e i documenti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni fissate nei pertinenti commi. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione. Se le discussioni in vista di una transazione sono state interrotte con una o più delle parti, alla parte in questione viene concesso l'accesso al fascicolo ai sensi del paragrafo 1 qualora sia destinataria di una comunicazione degli addebiti.

▼M4

1 *ter*. L'accesso ai sensi del paragrafo 1 o 1 *bis* a una dichiarazione ufficiale d'impresa legata a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, o a una proposta di transazione ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, viene concesso solo nei locali della Commissione. Le parti e i loro rappresentanti non possono copiare le dichiarazioni ufficiali o le proposte di transazione con alcun mezzo meccanico o elettronico.

▼B

2. Dal diritto di accesso al fascicolo sono esclusi i segreti aziendali, le altre informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. È parimenti esclusa la corrispondenza, contenuta nel fascicolo, fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri oppure fra queste ultime.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che la Commissione riveli e usi le informazioni necessarie a dimostrare la violazione degli articoli 81 e 82 del trattato.

▼M4**▼B***Articolo 16***Individuazione e tutela delle informazioni riservate**

1. Le informazioni, anche documentali, non possono essere comunicate o rese accessibili dalla Commissione se contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.

2. Chiunque comunichi osservazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 3 del presente regolamento o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso dello stesso procedimento, deve indicare chiaramente le informazioni che ritiene riservate e fornire una versione distinta e non riservata entro il termine stabilito dalla Commissione per la presentazione delle osservazioni.

3. Fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può chiedere alle imprese e associazioni di imprese, che producono documenti o dichiarazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, di individuare i documenti o le parti di documenti che a loro avviso contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate ad esse appartenenti e di indicare le imprese riguardo alle quali tali documenti devono essere considerati riservati. La Commissione può altresì chiedere alle imprese o associazioni di imprese di individuare l'eventuale parte della comunicazione degli addebiti, dell'esposizione sommaria dei fatti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 o della decisione adottata dalla Commissione che, a loro avviso, contiene segreti aziendali.

La Commissione può stabilire il termine entro il quale le imprese e associazioni di imprese devono:

- a) motivare la loro richiesta di riservatezza relativamente ai singoli documenti o parti di documento e alle singole dichiarazioni o parti di dichiarazione;

▼B

- b) fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti o delle dichiarazioni, nella quale i passaggi riservati siano omessi;
- c) fornire una descrizione succinta di ogni parte omessa.

4. Se delle imprese o associazioni di imprese non si conformano ai paragrafi 2 e 3, la Commissione può presumere che i documenti o dichiarazioni in questione non contengano informazioni riservate.

▼M4CAPO VI *bis*

**LIMITI ALL'USO DELLE INFORMAZIONI OTTENUTE NEL CORSO
DEL PROCEDIMENTO DELLA COMMISSIONE**

Articolo 16 bis

1. Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento possono essere usate solo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato.

2. L'accesso alle dichiarazioni ufficiali d'impresa legate a un programma di trattamento favorevole ai sensi dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 2, o alle proposte di transazione ai sensi dell'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, è concesso unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti dinanzi alla Commissione. Le informazioni tratte da tali dichiarazioni e proposte possono essere utilizzate dalla parte che ha ottenuto l'accesso al fascicolo solo se ciò è necessario per l'esercizio dei suoi diritti di difesa nei procedimenti:

- a) dinanzi ai giudici dell'Unione europea di ricorso nei confronti delle decisioni della Commissione, o
- b) dinanzi ai giudici degli Stati membri in casi direttamente collegati a quello in cui è stato accordato l'accesso, e che riguardano:
 - i) la ripartizione, tra i partecipanti al cartello, dell'ammenda imposta loro in solidi dalla Commissione, oppure
 - ii) il ricorso nei confronti di una decisione con la quale un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro ha constatato un'infrazione all'articolo 101 del TFUE.

3. Le seguenti categorie di informazioni ottenute ai sensi del presente regolamento non possono essere utilizzate in procedimenti dinanzi ai giudici nazionali fintantoché la Commissione non abbia chiuso il procedimento nei confronti di tutte le parti oggetto dell'inchiesta mediante l'adozione di una decisione a norma degli articoli 7, 9 o 10 del regolamento (CE) n. 1/2003 o non abbia in altro modo chiuso il procedimento:

▼M4

- a) informazioni preparate da altre persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento della Commissione, e
- b) informazioni che la Commissione ha redatto e trasmesso alle parti nel corso del suo procedimento.

▼B

CAPO VII

DISPOSIZIONI E GENERALI E FINALI

*Articolo 17***Termini****▼M2**

1. Nello stabilire i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2, all'articolo 10 *bis*, paragrafo 3 e all'articolo 16, paragrafo 3, la Commissione tiene conto sia del tempo necessario per la preparazione della comunicazione che dell'urgenza del caso.

▼B

2. I termini di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2 non possono essere inferiori a quattro settimane. Nei procedimenti avviati al fine di adottare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1/2003, i termini possono tuttavia essere ridotti ad una settimana.

▼M2

3. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10 *bis*, paragrafo 1, all'articolo 10 *bis*, paragrafo 2 e all'articolo 16, paragrafo 3, non possono essere inferiori a due settimane. Il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane, eccetto per le proposte di transazione per le quali le rettifiche sono effettuate entro una settimana. Il termine di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 3, non può essere inferiore a due settimane.

▼B

4. All'occorrenza i termini possono essere prorogati su richiesta motivata presentata prima della loro scadenza.

*Articolo 18***Regolamenti abrogati**

I regolamenti (CEE) n. 2842/98, (CEE) n. 2843/98 e (CEE) n. 3385/94 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

▼B

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Gli atti procedurali compiuti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2842/98 e (CEE) n. 2843/98 restano efficaci ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO***MODELLO C**

Denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003,

I. Informazioni concernenti il denunciante e l'impresa o associazione di imprese che danno adito alla denuncia

1. Identificare in modo esauriente la persona giuridica o fisica che presenta la denuncia. Se il denunciante è un'impresa, indicare il gruppo al quale fa capo e descrivere sommariamente la natura e l'ambito delle sue attività. Indicare il nominativo di una persona di contatto (con numero telefonico, indirizzo postale e e-mail) a cui rivolgersi per informazioni complementari.
2. Identificare l'impresa o l'associazione di imprese di cui viene denunciato il comportamento, fornendo quando ciò sia possibile, tutte le informazioni disponibili anche sul gruppo a cui essa/esse fanno capo e la natura e l'ambito delle attività svolte dalle stesse. Indicare la posizione del denunciante rispetto all'impresa o associazione di imprese denunciate (per esempio: cliente, concorrente).

II. Descrizione della presunta infrazione e prove

3. Esporre in modo dettagliato i fatti che configurano, secondo il denunciante, un'infrazione all'articolo 81 o 82 del trattato CE e/o all'articolo 53 o 54 dell'accordo SEE. Indicare in particolare la natura dei prodotti (beni o servizi) interessati dalla presunta infrazione e spiegare, se necessario, le relazioni commerciali riguardanti tali prodotti. Fornire tutte le informazioni disponibili sugli accordi o sulle pratiche delle imprese o delle associazioni di imprese a cui si riferisce la denuncia. Indicare, per quanto possibile, le posizioni di mercato relative delle imprese interessate dalla denuncia.
4. Presentare tutta la documentazione di cui si dispone relativa a o direttamente connessa con i fatti esposti nella denuncia (per esempio, testi di accordi, verbali di trattative o riunioni, condizioni di operazioni, documenti d'affari, circolari, corrispondenza, appunti di conversazioni telefoniche ...). Indicare nominativo e indirizzo delle persone in grado di confermare i fatti esposti nella denuncia e, in particolare, di persone che hanno subito un pregiudizio a causa della presunta infrazione. Presentare statistiche o altri dati relativi ai fatti esposti, in particolare quando indicano sviluppi avvenuti sul mercato (per esempio informazioni relative ai prezzi e all'andamento dei prezzi, ad ostacoli posti all'ingresso sul mercato di nuovi fornitori, ecc.).
5. Indicare qual è, secondo il denunciante, l'ambito geografico della presunta infrazione e spiegare, se non risulta ovvio, in che misura il commercio tra Stati membri o tra la Comunità e uno o più Stati EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE, può essere pregiudicato dal comportamento denunciato.

III. Decisione che si chiede alla Commissione di prendere e legittimo interesse

6. Spiegare qual è, secondo il denunciante, la decisione che la Commissione dovrebbe prendere o in che modo essa dovrebbe intervenire a seguito della denuncia.
7. Esporre i motivi per i quali il denunciante ritiene di avere un legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003. Spiegare in particolare come il comportamento denunciato danneggi il denunciante e come, a suo giudizio, un intervento della Commissione potrebbe far cessare il presunto pregiudizio.

IV. Procedimenti in corso presso autorità nazionali garanti della concorrenza o giurisdizioni nazionali

8. Fornire informazioni esaurienti su eventuali esposti presentati, sul medesimo oggetto o oggetti strettamente connessi, ad un'altra autorità garante della concorrenza e indicare se è stata intentata una causa dinanzi ad una giurisdizione nazionale. In caso affermativo, specificare quale sia l'organo amministrativo o giudiziario al quale ci si è rivolti e indicare gli elementi sottoposti al suo giudizio.

Dichiarare che le informazioni contenute nel presente modello e nei suoi allegati sono complete e veritieri.

Data e firma